

**LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE
CONVIVENZE – Legge 20.5.2016 n. 76
A cura di Enza Augelli e Silvia Cornetto**



LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO





UN PO' DI STORIA POLITICA

Fin dal 1988 si sono susseguite proposte di legge concrete. Si è passati dai Pacs ai Dico ai CUS fino ai DiDoRè del 2008.

Si pone, è evidente, sempre più l'esigenza, sollecitata dalla Corte Costituzionale in alcune pronunce di un tempestivo intervento del legislatore per le coppie di fatto, al fine di regolamentare gli aspetti più problematici del fenomeno dei rapporti affettivi non formalizzati.

Dal 1990 anche il Parlamento Europeo si occupa del tema. L'obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali.

L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 14 aprile 2010 sancisce che il riconoscimento dell'unione tra persone dello stesso sesso non deve necessariamente avvenire tramite l'istituto del matrimonio, ma tramite una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, che spetta al Parlamento individuare.

E ANCORA

Con altra sentenza, la n. 170 dell'11 giugno 2014, stabilisce l'illegittimità costituzionale di quelle norme che prevedono lo scioglimento automatico del matrimonio a seguito della rettificazione di sesso di uno degli sposi, non per contrasto con i principi costituzionali, quanto perché non prevedendo alcuna alternative per coloro che non vogliono sciogliere il matrimonio, non consente il perdurare di un legame di coppia tutelato e protetto dall'ordinamento, anche se diverso dal matrimonio.

LA CORTE DI CASSAZIONE....

Nel 2012 con la sentenza n. 4184 del 15 marzo, ha affermato che i componenti della coppia omosessuale sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela anche davanti ai giudici di specifiche situazioni, precisando che la differenza di sesso non è più da considerare quale requisito essenziale del matrimonio.

ED IN ULTIMO.....

Con la sentenza n. 2400 del 9 febbraio 2015, le coppie omosessuali alle quali, secondo il nostro ordinamento non è consentito il matrimonio, si trovano in una situazione avente gli stessi effetti giuridici delle coppie di fatto: il legislatore deve individuare un nucleo comune di diritti e doveri propri di tali coppie di fatto e disciplinarli in modo da garantirne fruibilità e tutela.

A teddy bear with light brown fur and a dark green bow around its neck is holding a large red heart on a white stick. The background is white with several faint pink hearts scattered around.

COS'E' L'UNIONE CIVILE

La legge è composta da un unico articolo. Nella prima parte, dal comma 1 al comma 35, introduce nell'ordinamento italiano l'istituto dell'*UNIONE CIVILE* tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, mentre nella seconda parte, dal comma 36 al comma 65, regola la *CONVIVENZA DI FATTO*, sia eterosessuale che omosessuale, volta ad istituire un nuovo rapporto dal quale possano derivare specifici diritti e doveri tra i conviventi.



La distinzione tra i due istituti non ha un impatto solo sotto il profilo della competenza (ufficiale di stato civile in caso di unioni e ufficiale d'anagrafe per le convivenze) ma determina una sostanziale differenziazione dal punto di vista delle procedure istitutive e dell'efficacia probatoria delle registrazioni.

UNIONI CIVILI



La costituzione mediante la formazione di un atto di stato civile con conseguente assunzione dell'efficacia probatoria di cui all'art. 451 del Codice Civile



Art. 1

«La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto».

Il riferimento alla Costituzione è stato inserito al fine di sottolineare lo scopo della legge volta a garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia nelle formazioni sociali, che come singolo, ove si svolge la sua personalità.



COME AVVIENE LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE?

All'art. 1 la legge precisa che «due persone **maggiorenni dello **stesso sesso** costituiscono un'unione civile mediante **dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni**».**



DOVE VIENE REGISTRATA TALE DICHIARAZIONE?

Il comma 3 stabilisce che l'Ufficiale dello Stato provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello Stato Civile. Non avendo al momento ricevuto istruzioni ministeriali, si ipotizza che tale iscrizione possa avvenire in P. II S. C dei registri di matrimonio.




REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

- **Maggiore età:** Non viene richiamato l'art. 84 del C.C. né sono previste deroghe o la possibilità di ricorrere al Tribunale per i Minorenni per ottenere l'autorizzazione;
- **Stesso sesso:** L'Unione Civile è riservata a persone dello stesso sesso. Anche qui nessuna possibilità di deroga;
- **Non pare vi sia il requisito della residenza;**



IMPEDIMENTI

- **Precedente vincolo: matrimoniale o unione civile, analogia con art. 86 c.c. nella parte dove viene richiesta la libertà di stato intesa anche come esclusione di altra unione civile (art. 84 c.c. modificato in tal senso dal comma 32 della legge 76/2016);**
- **Interdizione per infermità di mente: stessa dizione dell'art. 85 del c.c.;**



- **La sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'art. 87 primo comma del c.c. (parentela, affinità e adozione) ed inoltre zio e il nipote, zia e la nipote;**

- **Condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte (art. 88 c.c.)**



REQUISITI E IMPEDIMENTI: COME ACCERTARLI?

La norma non prevede la procedura di pubblicazione, salvo diversa disposizione ad opera dei decreti attuativi in corso di emanazione.

Risulta comunque necessario prevedere un procedimento avviato su richiesta delle parti interessate e successiva istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti e l'assenza di impedimenti alla costituzione dell'unione.



MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DI IMPEDIMENTI

PARTNER DI CITTADINANZA ITALIANA

Acquisizione atto di nascita

PARTNER DI CITTADINANZA STRANIERA

Acquisizione nulla osta art.
116, primo comma, c.c.
(comma 19)



NULLITA' ED IMPUGNATIVE

Sono richiamati gli stessi articoli del matrimonio dichiarati applicabili all'Unione Civile: ad es. in caso di morte presunta e il coniuge superstite ha contratto matrimonio o unione civile, se ricompare colui o colei che è stato dichiarato morto, la nuova unione è nulla.

CERTIFICAZIONE

Comma 9

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

↓
Contenuto dell'atto di stato civile o del certificato/estratto dell'unione



COGNOME

Comma 10

Possibilità, per la coppia, in sede di costituzione del vincolo, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi (ciascuna parte può poi anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.)

- 
- **Il cognome comune diviene il cognome di famiglia e viene scelto al momento della costituzione del vincolo, cioè nella fase della dichiarazione dell'unione civile. La dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile potrebbe avere conseguenze modificative al cognome, con obbligo di annotazione marginale all'atto di nascita e variazioni anagrafiche**
 - **Es.: Rossi Mario e Verdi Paolo decidono di assumere Rossi come cognome comune: Verdi potrà aggiungere o posporre o sostituire Rossi. Dovrà essere annotato sull'atto di nascita, su quello di eventuali figli, cambiato il cognome dei figli in caso sia il padre ed aggiornata l'anagrafe come qualsiasi cambiamento di cognome.**



DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DALL'UNIONE CIVILE

Art. 1 c. 11 legge 76/16

- **Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;**
- **dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.**
- **Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.**

In sostanza si tratta degli stessi diritti e doveri stabiliti per il matrimonio con eccezione dell'obbligo della fedeltà.



DUNQUE...

Dunque, premesso che le parti hanno uguali diritti ed uguali doveri, dall'unione civile discende:

- **Obbligo all'assistenza morale e materiale fra le parti**
- **Obbligo alla convivenza**
- **Obbligo di contribuire, ognuno secondo le proprie capacità, ai bisogni comuni**
- **Diritto/dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare ed il potere di attuarlo**



E ANCORA ...

E' ragionevole ritenere che, analogamente a quanto accade nel matrimonio, le parti debbano essere consapevoli dei diritti e doveri che derivano dall'unione civile.

Dunque o verranno inseriti (e quindi letti) nella dichiarazione di costituzione dell'unione civile. O verrà indicato che ne è stata data lettura a parte.

Saranno le formule ministeriali a indicare con certezza la strada da prendere.



DIFFORMITA' RISPETTO AL MATRIMONIO


- **Assenza di un rito di celebrazione: non è prevista una forma di celebrazione ma una dichiarazione (art. 107 C.C)**
- **La dichiarazione non si riceve in una sala aperta al pubblico e l'ufficiale dello stato civile non indossa la fascia tricolore**
- **Ufficiale di stato civile competente: non vi sono limiti territoriali**
- **Non è prevista la possibilità di ricevere la dichiarazione fuori dalla casa comunale (art, 109 C.C.)**

- 
- **Assenza delle pubblicazioni**
 - **Competenza: Sindaco e ufficiale di stato civile delegato**
 - **(no consiglieri, no assessori)**
 - **Assenza obbligo di fedeltà**
 - **Possibilità di scelta del cognome**

A teddy bear is visible on the left side of the slide, partially obscured by the text. There are several pink hearts of various sizes scattered around the bear and the text. The background is a light beige color.

UNIONE CIVILE DELLO STRANIERO

In base al richiamo all'art. 116 c.c. (comma 19), lo straniero che voglia costituire unione civile in Italia, dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato, da quale risulti che nulla osta all'unione civile. In mancanza l'Ufficiale dello Stato Civile opporrà rifiuto ai sensi dell'art. 98 c.c. ed il ricorrente potrà rivolgersi al Tribunale Ordinario.



LO SCIoglimento DELL'UNIONE CIVILE

Sono cause di scioglimento:

- **Morte**
- **Dichiarazione di morte presunta**
- **Divorzio**
- **Richiesta disgiunta di divorzio: comma 24, dopo tre mesi domanda di scioglimento**
- **La rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell'unione tra persone dello stesso sesso.**
- **La rettificazione di sesso di uno dei coniugi, se gli stessi hanno manifestato volontà di non sciogliere il matrimonio, comporta l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**

SCIoglimento

Comma 24

L'unione civile, si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.



COSA SIGNIFICA?

Il legislatore ha eliminato la fase della separazione ma ha introdotto quella della dichiarazione, anche disgiunta, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile: dichiarazione volta a sancire la volontà di voler sciogliere l'unione civile.

Quindi solo dopo 3 mesi da tale dichiarazione si potrà applicare, nel caso sussistano i requisiti, la fattispecie di cui all'art. 12 cioè lo scioglimento (in questo caso dell'unione civile) davanti all'Ufficiale dello stato civile.



DELEGA AL GOVERNO

E' prevista una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.